

---

 XI LEGISLATURA
 

---

 COMMISSIONE PARLAMENTARE  
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE
 

---

	PAG.
<b>Modifica nella composizione della Commissione:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1400
<b>Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1391, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400
Barbera Augusto Antonio .....	1398
Biasutti Andriano .....	1396, 1399
Cossutta Armando .....	1397
D'Onofrio Francesco .....	1398
Guerzoni Luciano .....	1395
Guzzetti Giuseppe .....	1394, 1399
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i> ....	1391, 1392, 1394 1395, 1398, 1399, 1400
Maccanico Antonio, <i>Presidente del Comitato « Forma di Governo »</i> .....	1396
Mattarella Sergio, <i>Referente per il Comitato « Legge elettorale »</i> .....	1396
Nania Domenico .....	1392, 1397
Patuelli Antonio .....	1392, 1396
Riz Roland .....	1398, 1400
<b>Sul lavori della Commissione:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1400, 1401
Boato Marco .....	1401
<b>Sulle dimissioni dalla Commissione del senatore Antonio Gava:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1400
<b>ALLEGATO</b> .....	1403



**La seduta comincia alle 10,50.**

**Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo » iniziata il 24 marzo scorso.

Su incarico dell'ufficio di presidenza l'onorevole Labriola, ed il Comitato appositamente costituito, del quale fanno parte esponenti di tutte le forze politiche presenti in Commissione, hanno esaminato gli emendamenti presentati al testo dell'articolo 70 predisposto dal Comitato « Forma di Stato », articolo che, come i colleghi ben sanno, rappresenta uno dei punti fondamentali della riforma alla quale la Commissione sta lavorando.

Ricordo che sul tema dell'articolo 70 e, più in generale, del regionalismo l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha ascoltato in questi giorni i presidenti dei consigli regionali ed i presidenti delle giunte regionali, i quali hanno fornito un apporto molto costruttivo al nostro lavoro, nonché alcuni esponenti, molto prestigiosi, del mondo scientifico.

Non è certo mia intenzione tenere impegnati i colleghi in questa sede mentre sono in corso votazioni sia alla Camera sia al Senato; ma vorrei almeno iniziare l'esame degli emendamenti all'articolo 70. Ricordo ai colleghi che il testo provvisorio di tale articolo, predisposto dal Comitato « Forma di Stato », e quello degli emendamenti ad esso presentati sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Desidero subito dichiarare che, nonostante le difficoltà, il Comitato ristretto è riuscito ad esaminare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 70 per cui, se la Commissione volesse procedere nella discussione, sarei in grado di esprimere il parere su ognuno di essi. Come poi emergerà in modo più specifico nel corso della discussione, alcuni di quegli emendamenti sono stati accolti sicché – naturalmente se la Commissione avrà la stessa opinione del Comitato – il testo dell'articolo 70 risulterà da essi integrato; altri, invece, sono stati riformulati. Ciò che voglio dire è che il lavoro è stato condotto in modo da ottenere una serie di modifiche al testo.

Desidero precisare che l'esame è stato complessivo; cioè gli emendamenti sono stati esaminati uno per uno, però si è riusciti ad avere una visione generale e la discussione ha tenuto conto dell'insieme degli emendamenti, oltre che di ciascuno di essi partitamente considerato. Quindi, se lo vuole, la Commissione è grado di assumere la propria decisione sulle proposte emendative.

È inutile dire che l'articolo 70 costituisce la parte più importante del testo relativo alla forma di Stato, perché è su di esso che si concentra la maggior parte delle questioni delle quali abbiamo discusso fino ad oggi.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque all'esame degli emendamenti all'articolo 70. Il primo è l'emendamento Nania 70.39.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Esprimo parere contrario poiché tale emendamento mira a rovesciare l'innovazione che, sia come Commissione sia come Comitato,

abbiamo posto alla base del nostro lavoro, ossia l'elencazione delle attribuzioni dello Stato invece dell'elencazione delle attribuzioni delle regioni. I colleghi del movimento sociale, ai quali do atto di aver mantenuto con coerenza la loro posizione, vorranno prendere atto che la Commissione non può che essere coerente con le decisioni assunte su tale questione, che è questione dirimente dell'intera riforma della forma dello Stato.

**DOMENICO NANIA.** Prendendo brevemente la parola per dichiarazione di voto, dichiaro che confermiamo la nostra impostazione. Riteniamo, infatti, che l'elencazione tassativa delle materie debba continuare a riguardare le regioni e che, semmai, si sarebbe potuto ampliare l'elenco delle materie che rientrano nelle competenze delle regioni. Manteniamo, pertanto, il nostro emendamento.

**ANTONIO PATUELLI.** Signor presidente, desidero, per ragioni di coerenza e di principio, dichiarare il mio voto obbligatoriamente favorevole all'emendamento Nania 70.39.

Il relatore ha le sue buone ragioni nel momento in cui sottolinea che la scelta di capovolgere l'articolo 117 della Costituzione e redigere un'elencazione tassativa delle competenze dello Stato rappresenta l'intuizione di fondo. Contro quest'ultima mi sono sempre espresso – pur dando atto al relatore ed alla maggioranza del Comitato prima e della Commissione poi del rispetto manifestato verso una valutazione diversa – perché l'elencazione tassativa delle competenze dello Stato è una premessa di natura federalista e come tale rischia, anche al di là delle intenzioni dei componenti, di mettere a soqquadro l'unità dello Stato e di non prevedere competenze che attualmente possono pure essere imprevedibili, ma che un domani potrebbe risultare necessario attribuire allo Stato.

Per questi motivi, ho presentato alcuni emendamenti che tentano quanto meno di migliorare il testo elaborato dal Comitato. Comunque, in nome di questa scelta di principio – almeno tale io la considero –

non posso far altro che votare a favore dell'emendamento Nania 70.39.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Nania 70.39.

*(È respinto).*

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Prima di proseguire nell'esame degli emendamenti, desidero ringraziare – ed il mio è un ringraziamento non formale bensì sostanziale – i colleghi che hanno contribuito con i loro emendamenti al perfezionamento dell'enumerazione contenuta nella proposta del Comitato. In base al lavoro di quest'ultimo, ho elaborato alcuni emendamenti, che presento a nome del Comitato stesso, con i quali si accoglie una parte delle indicazioni fornite da vari emendamenti concernenti l'elencazione delle materie.

Il primo emendamento, che reca il numero 70.53, propone di inserire al punto 11, dopo le parole « programmazione economica generale », le altre « compresi i piani di settore ». Lo scopo è quello di riservare allo Stato le grandi scelte concernenti le politiche industriali, quelle agricole ed in genere le politiche relative agli assetti produttivi.

La logica del successivo emendamento 70.54 appare chiara alla luce di quanto testé detto in ordine al precedente. Con esso, infatti, si propone di sostituire, al punto 12, le parole « politiche energetiche ed industriali nazionali » con le altre « grandi unità produttive; produzione e distribuzione dell'energia ». Ne do conto perché le politiche industriali nazionali si devono intendere assorbite nei piani di settore che si aggiungono alla programmazione economica nazionale; quindi anche le politiche industriali ed agricole. L'espressione « grandi unità produttive » implica la riserva allo Stato dei grandi impianti produttivi. In altri termini, l'allocatione delle industrie sul territorio nazionale è sicuramente un fatto che rientra negli interessi generali dello Stato e non può essere devoluto alla competenza regio-

nale. Analogo discorso vale per la produzione e la distribuzione dell'energia che viene giudicata - anche sulla scorta di alcuni emendamenti che il Comitato ha sostanzialmente accolto - come un valore che rientra sicuramente negli interessi statuali.

L'emendamento 70.56 propone di sopprimere, al punto 13, le parole « grandi calamità naturali » e di aggiungere le altre « grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica ». Tale ultima locuzione è stata individuata per fronteggiare l'esigenza di riservare allo Stato poteri straordinari relativi a fenomeni epidemiologici ed anche a fenomeni endemici che in alcuni casi colpiscono gravemente la salute e l'igiene della popolazione.

Con il successivo emendamento 70.57 si propone di aggiungere al punto 14 le parole « e altri beni naturali di assoluto interesse nazionale ». Il Comitato ha affrontato la questione di riservare allo Stato non solo la tutela di parchi e riserve naturali. Sul punto si è incentrato il dibattito perché alcuni colleghi, non infondatamente, hanno fatto notare che i parchi e le riserve naturali sono beni che hanno un'individuazione di tipo normativo mentre non hanno una sicura valenza ontologica; mentre invece l'espressione « beni naturali » costituisce una nozione complessiva più aderente al dato oggettivo.

Si è perciò preferito mantenere l'espressione parchi e riserve naturali, ormai entrata nella nostra tradizione legislativa, ed aggiungere l'altra « di altri beni naturali » però « di assoluto interesse nazionale ». Si tratta di beni naturali il cui valore è sicuramente nazionale, cioè sovraregionale - per citarne uno, la cascata delle Marmore - ma che non rientrano nella nozione comunemente accolta di parco o di riserva naturale. Ai colleghi non sarà certamente sfuggito il valore della locuzione « assoluto interesse nazionale » voluta per prevenire l'apertura di un varco ad eventuali appropriazioni autodefinitorie da parte del Parlamento nazionale.

L'emendamento 70.55 mira ad inserire al punto 15, dopo le parole « ricerca scien-

tifica e tecnologica », le altre « ordinamento universitario ». Vale a questo proposito un doppio limite, che sicuramente i colleghi intravedono nel termine usato. Il primo è quello della libertà e dell'autonomia degli stabilimenti universitari, garantite dall'articolo 33 della Costituzione, che ovviamente per noi rimane intatto non solo perché la prima parte della Costituzione è sottratta alla nostra competenza, ma anche perché siamo convinti che convenga mantenere inalterata l'autonomia universitaria. L'altro limite riguarda l'allocatione delle sedi, cioè il profilo organizzatorio per il quale la competenza dello Stato non è esclusiva, ma deve procedere d'intesa con le regioni. In altre parole, mentre l'ordinamento, cioè i piani di studio di facoltà ed in genere la disciplina degli studi universitari, è competenza statale, l'allocatione delle sedi - lo ripeto - è competenza non esclusiva in quanto non può che essere parte della politica del territorio.

L'emendamento 70.58 specifica - per la verità, io ho sempre pensato che fosse implicito, ma forse è meglio esplicitare ciò che implicito può apparire - che la materia elettorale è riservata allo Stato, salvo quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 122 che, come ricorderete, riserva alla regione la possibilità di darsi una propria forma di governo con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale. Chiaro è che nella forma di governo è compresa anche la materia elettorale perché ove mai una regione vorrà darsi una forma di governo presidenziale dovrà disporre della competenza legislativa elettorale; altrimenti, questa forma di governo non potrebbe mai essere definita.

Vi è poi l'emendamento 70.59, che specifica come riserva dello Stato la disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi. Si parla di disciplina generale perché questa non può e non deve escludere un'ulteriore disciplina integrativa da parte delle regioni; il carattere integrativo implica il rispetto dei principi che lo Stato pone.

Ciò ha particolare importanza per la parte relativa al procedimento ammini-

strativo. Per fare un esempio che serva a chiarire il concetto, ricordo la legge n. 241 del 1990, che tutti noi deploriamo essere scarsamente attuata. Quella indicata non può che essere una forma vincolata di esplicazione dell'analogo potere delle regioni, che può consentire ulteriori acquisizioni alla disciplina del procedimento amministrativo, ma non può derogare ai principi di trasparenza, di certezza che sono stati posti nella legge n. 241.

L'emendamento 70.60 aggiunge una specificazione che è stata ritenuta utile, in omaggio al principio secondo cui è meglio rendere esplicito, dato il carattere tassativo delle competenze dello Stato, ciò che per la verità appariva implicito. Abbiamo ritenuto di accogliere le proposte di una serie di colleghi e di aggiungere tra le competenze dello Stato le « opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato ». Penso, per esempio, agli impianti ferroviari, alle grandi comunicazioni su strada, agli edifici dei ministeri - quelli che sopravvivono - ed a quant'altro attenga alla competenza riservata allo Stato.

Con il successivo emendamento 70.61 che indica esplicitamente l'ordinamento delle professioni - pensavamo che fosse già compreso nell'ordinamento del codice civile, ma è stata chiesta la citazione specifica ed è parso utile inserirla - abbiamo accolto le richieste di alcuni colleghi. Tra l'altro, questa competenza non può non essere dello Stato anche in ragione della progressiva invadenza del legislatore comunitario, che, come tutti sanno, si sta via via appropriando della materia o almeno di parte della stessa.

Anticipo, anche se non rientra nell'argomento oggi in discussione, una questione relativa all'articolo 95, di cui il Comitato si è occupato dopo avere esaminato il 70. Come i colleghi ricordano, nel testo della Commissione è presente una riformulazione dell'articolo 95, il quale viene riprodotto nella sua parte vigente, aggiungendo, laddove si afferma che il Parlamento istituisce ministeri, « nelle materie riservate

alla competenza dello Stato », per evitare che continuino ad esistere o si creino *ex novo* ministeri in materia che non sia riservata allo Stato. Avendo alcuni colleghi chiesto di rafforzare il divieto di ingresso in competenze che non appartengono più allo Stato, abbiamo accolto tale richiesta predisponendo l'emendamento 95.6, col il quale si propone di inserire il termine « esclusivamente » .

È stato infine espresso orientamento favorevole su alcuni punti degli emendamenti Guzzetti 70.2, Barbera 70.42 e Maccanico 70.25 - laddove propongono di inserire tra le attribuzioni dello Stato, rispettivamente, la statistica nazionale; i pesi, le misure e la determinazione del tempo; le armi e gli esplosivi - nonché sull'emendamento Mattarella 70.49.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Labriola per aver illustrato alla Commissione gli emendamenti da lui presentati.

Devo tuttavia far notare che gli emendamenti Riz e Caveri 70.47 e Misserville 70.3 non si riferiscono, come quelli presentati dal referente, alla ripartizione dei compiti dello Stato, ma al primo alinea dell'articolo 70.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Il Comitato li ha esaminati ed ha espresso parere contrario.

**PRESIDENTE.** Devono comunque essere votati prima degli altri.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Certamente, ma con il parere contrario del referente.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Signor presidente, il nostro emendamento afferma, al primo comma, che la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni. Dovrebbe essere implicito, ma riteniamo che

affermare come premessa che i due livelli istituzionali aventi competenza legislativa nel nostro ordinamento sono soltanto lo Stato e la regione non guasti, dichiarando esplicitamente che rispetto ad altri livelli istituzionali – comuni, province e quant'altro – quella competenza spetta unicamente allo Stato e alle regioni. Questa evidenziazione viene posta come premessa rispetto a tutto il resto.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti Guzzetti 70.2 (limitatamente al primo comma), Riz e Caveri 70.47 e Misserville 70.3 riguardano tutti il primo alinea dell'articolo 70.

L'emendamento 70.2 specifica al punto 1) che « la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni ».

L'emendamento 70.47 sostituisce l'alinea del primo comma con il seguente: « Lo Stato, salvo che la materia non rientri nella competenza delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle seguenti materie: ».

L'emendamento 70.3 aggiunge la parola « esclusiva » dopo la parola « competenza ».

Credo che debbano essere posti in votazione tutti e tre. Nel caso venissero approvati, si verificherà in sede di coordinamento quale collocazione dare loro.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Presidente, vorrei pregare i presentatori di ritirare tutti e tre gli emendamenti.

Anzitutto, bisognerebbe precisare che la competenza legislativa non appartiene allo Stato e alle regioni, ma allo Stato, alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, visto che anche queste ultime dispongono di un vero e proprio potere legislativo. Tuttavia, in questo caso la perplessità del relatore aumenterebbe. Intendiamoci: è solo una questione del modo in cui si pongono le cose, ma sul piano interpretativo può avere un seguito. Altro è imputare, come nell'attuale Costituzione, non il potere legislativo, ma la competenza, per cui lo Stato ha la competenza

legislativa nelle materie indicate, le regioni in tutte le altre; altro è, invece, attribuire nella Costituzione un potere, che è espressione – vorrei che su questo i colleghi del gruppo della democrazia cristiana riflettessero – se non della principale attitudine almeno di una delle attitudini qualificatrici della sovranità, a tre soggetti, fra i quali vi è anche lo Stato.

Stato, regioni e – dobbiamo aggiungerle, perché non possiamo non farlo – provincie autonome di Trento e di Bolzano dispongono del potere legislativo. Conviene a noi, nel momento in cui ci occupiamo delle sfere di competenza, e non delle formule definitorie della pertinenza del potere legislativo, cambiare il testo costituzionale per una formula che nelle intenzioni dei colleghi non ha alcuna valenza di tipo diverso, ma nella lettura – soprattutto considerando il cambiamento rispetto all'attuale formulazione – può creare riflessioni e perplessità che sicuramente sono contro (almeno io così presumo) le intenzioni dei proponenti?

Invito pertanto soprattutto i colleghi del gruppo della democrazia cristiana a ritirare il loro emendamento; sugli altri due – Misserville 70.3 e Riz 70.47 – esprimo parere contrario.

La formula prevista dall'emendamento Riz 70.47 « Lo Stato, salvo che la materia non rientri nella competenza delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle seguenti materie: » è molto grave, perché in linea di principio sembra voler porre al primo posto la competenza legislativa della regione Trentino-Alto Adige: per ciò che non dispone questa competenza legislativa, vi è poi la competenza legislativa dello Stato. Questo prevede l'emendamento Riz 70.47 e francamente non mi sentirei di accettare tale formula, se non altro per ragioni di principio.

**LUCIANO GUERZONI.** Desidero rivolgere una richiesta di chiarimento al presidente: poiché manteniamo alcuni punti del nostro emendamento all'articolo 70, vorrei sapere se posso illustrarli ora op-

pure se esauriremo prima il tema su cui è appena intervenuto l'onorevole Labriola.

**PRESIDENTE.** Esauriremo prima l'esame dei tre emendamenti al primo comma del testo del Comitato « Forma di Stato », dopo di che affronteremo gli altri aspetti, tenendo presente l'illustrazione testé fatta dall'onorevole Labriola degli emendamenti da lui presentati.

**ANDRIANO BIASUTTI.** Intervengo brevemente perché non riesco a comprendere le preoccupazioni del relatore, che è egli stesso autore di un rovesciamento (nel senso di definire le competenze dello Stato e poi quelle delle regioni) che risolve un problema storico, anche se suscita perplessità in qualcuno. Non riesco, cioè, a capire per quale ragione egli si ponga quasi un problema di stile nella definizione di una funzione legislativa esercitata dallo Stato, dalle regioni e dalle provincie autonome.

Non viene messa in discussione in alcun caso la funzione fondamentale dello Stato, perché se si ricomprende l'emendamento Riz 70.47 nella prima formulazione dell'emendamento Guzzetti 70.2, aggiungendo — come il referente ha compreso benissimo — anche le provincie autonome, si risolve tranquillamente il problema in una forma meno pregnante di quella prevista dall'emendamento Riz 70.47. Si tratta soltanto di codificare e di rendere visibile un cambiamento fondamentale, che passa attraverso il rovesciamento dell'articolo 117 della Costituzione, con l'individuazione quindi delle competenze. Chiedo pertanto all'onorevole Labriola di riconsiderare la sua posizione di contrarietà e di valutare la possibilità di ricomprendere l'emendamento Riz 70.47 nella espressione della prima riga dell'emendamento Guzzetti 70.2, aggiungendo le provincie autonome di Trento e Bolzano.

**ANTONIO PATUELLI.** Intervengo per una dichiarazione di voto sui tre emendamenti in esame. Ritengo che l'emendamento Guzzetti 70.2, con la specificazione che è stata fatta e pur senza risolvere i problemi che avevo evidenziato in ordine

al caso generale dell'emendamento Nania 70.39, che è stato respinto, contenga qualche elemento di maggiore definizione.

Sull'emendamento Riz 70.47 sono invece d'accordo con il relatore e condivido le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere un parere contrario, in quanto esso dà la sensazione che vi sia una fonte primaria di competenza legislativa per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano: esiste la possibilità di questo equivoco, che non può essere ammesso.

Voterò infine a favore dell'emendamento Misserville 70.3, nel quale si specifica la definizione di esclusività della competenza dello Stato nelle materie elencate, per la ragione evidente di impedire che vi siano successivamente possibili competenze convergenti tra Stato e regioni.

**SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ».** Ho qualche perplessità sull'opportunità di inserire ordinariamente in un articolo che disciplina i rapporti fra Stato e regioni la previsione di provincie autonome con competenze legislative, perché oggi tale fattispecie esiste per Trento e Bolzano come conseguenza dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige. Se inseriamo ordinariamente anche le provincie autonome accanto a Stato e regioni, prevediamo che vi siano ordinariamente in Italia tre soggetti che possono legiferare, e non è così.

Dobbiamo mantenere l'attuale previsione, cioè le speciali condizioni di autonomia, d'altronde previste dall'articolo 116 della Costituzione. Ritengo che al massimo potremmo specificare — devo dire in maniera superflua — che si tratta di Stato e regioni, salvo le speciali autonomie previste nell'articolo 116 della Costituzione.

**ANTONIO MACCANICO, Presidente del Comitato « Forma di Governo ».** Signor presidente, proprio l'intervento dell'onorevole Mattarella mi induce ad allinearli sulla posizione del referente. Se elenchiamo le fonti legislative, non possiamo non citare anche le provincie autonome di Trento e Bolzano; d'altra parte, è giusto



quanto osservava l'onorevole Mattarella: in questo modo inseriremmo nella Costituzione un dispositivo particolare per l'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige. Ritengo, tutto sommato, che sia probabilmente meglio non toccare tale argomento ed escluderlo, per evitare di rimanere stretti fra due esigenze contrapposte e non conciliabili.

**DOMENICO NANIA.** Noi siamo favorevoli all'emendamento Guzzetti per la ragione fondamentale che esso colma una lacuna che, a nostro avviso, si determina nel momento in cui si attua il trasferimento della competenza generale dallo Stato alle regioni.

In questo cambio di impostazione legislativa c'è una realtà che non può essere sottaciuta, quella della dimensione territoriale delle regioni. Notiamo che vi è per un verso una commistione, per l'altro una sottovalutazione della materia e della dimensione territoriale. Nel momento in cui si capovolge il principio per cui in generale la competenza spetta allo Stato, salvo materie particolari che appartengono alla competenza regionale, si pensa di dare vita soltanto ad un capovolgimento di politica legislativa. A nostro avviso non è così, perché laddove si stabilisce concettualmente la competenza dello Stato per le materie in generale, si attribuisce una competenza che ha una caratteristica ben precisa e particolare, che nasce dalla caratterizzazione di tipo generale della materia che « esplose ». Mi spiego con un esempio: ipotizziamo che la riforma che vogliamo attuare oggi fosse stata attuata, invece, 25 anni fa, quando il problema ambientale non era ancora esploso; se per una qualunque ragione tale problema fosse poi esploso nel Trentino-Alto Adige, senza avere effetti immediati in altre regioni, alla luce di una norma quale quella che si vuole varare la competenza sarebbe appartenuta al Trentino-Alto Adige. Questo è assurdo. E lo è proprio perché vi è il limite della dimensione territoriale. Nel momento in cui si pongono all'attenzione materie nuove, che riguardano l'insieme della nazione italiana, queste non possono che

rientrare automaticamente nella funzione legislativa del Parlamento. A seguito del capovolgimento effettuato con quella che, per comodità di linguaggio, potremmo definire l'impostazione Labriola si determina una lacuna che viene colmata soltanto dall'emendamento Guzzetti 70.2.

Infatti, stabilendo che « la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni » tale emendamento consente allo Stato di intervenire nel caso in cui insorga un fatto nuovo, che come tale deve essere regolato, naturalmente qualora la materia sia di interesse nazionale. Diversamente, avremmo una sottrazione *a priori* della materia nuova alla competenza dello Stato e la sua attribuzione per principio alla competenza della regione. Ma di quale regione, se il problema è a diffusione nazionale? Lascio immaginare quali conflitti potrebbero verificarsi in concreto e quali problemi potrebbero porsi da questo punto di vista.

Ritengo, dunque, che l'emendamento Guzzetti dirima la questione stabilendo in linea di principio che la funzione legislativa compete allo Stato ed alle regioni, nonché elencando le materie per le quali è riservata allo Stato competenza esclusiva. Pur non essendo d'accordo nel merito, riteniamo che una volta deciso il capovolgimento, l'emendamento Guzzetti salvi la possibilità dello Stato di intervenire e legiferare su materie nuove che riguardino l'interno territorio nazionale.

Questo emendamento, per il quale l'onorevole Labriola ha rivolto ai proponenti l'invito al ritiro, ci sembra – lo ribadisco – un emendamento significativo, che salva, pur nel cambiamento, la competenza legislativa del Parlamento rispetto a problemi nuovi che abbiano dimensione nazionale.

**PRESIDENTE.** Desidero raccomandare ai colleghi la brevità, poiché alle 11,40 avranno luogo in Aula votazioni.

**ARMANDO COSSUTTA.** Il Senato sta procedendo all'esame di domande di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Anche le votazioni che stanno per aver luogo alla Camera riguar-

dano domande di autorizzazione a procedere. È comunque mia intenzione concludere l'esame degli emendamenti concernenti il primo alinea dell'articolo 70 prima di sospendere i nostri lavori.

**AUGUSTO ANTONIO BARBERA.** Credo che tutti i problemi che sono stati sollevati verrebbero superati se si mantenesse il testo predisposto dal Comitato, il quale stabilisce che « lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:... » ed aggiunge, al penultimo comma, che « la regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia », affermando praticamente il principio che esistono una funzione legislativa in capo allo Stato ed una funzione legislativa in capo alla regione.

Devo rilevare che il testo del collega Guzzetti può prestarsi ad un equivoco. Laddove si dice che la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni e poi si aggiunge che è riservata allo Stato la potestà legislativa in una serie di materie che vengono elencate, sembra quasi si voglia dire che nelle altre materie riservate allo Stato, ma che non sono indicate, vi è un « condominio » legislativo tra Stato e regioni. So che non è questa l'intenzione dei colleghi, perché significherebbe ribaltare il lavoro che abbiamo fatto; però un futuro interprete potrebbe anche pervenire a questa conclusione.

**ROLAND RIZ.** Prendo la parola in primo luogo per affermare che il mio emendamento 70.47 ha una sua ragione molto chiara, in quanto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno oggi una competenza legislativa che in base al nuovo articolo 70 si vorrebbe togliere loro, sovvertendo completamente l'attuale sistema. Ho dunque presentato un emendamento con il quale si dispone che lo Stato, salvo che la materia non rientri nelle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle materie di cui poi segue l'elenco non solo per salvaguardare

le regioni a statuto speciale e le province autonome ma anche per una necessaria salvaguardia degli accordi internazionali che sono stati conclusi in materia.

In secondo luogo, ritengo abbia un suo valore il primo alinea dell'emendamento Guzzetti, nel quale si stabilisce che la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni. Si chiarisce, infatti, che sono due i soggetti che possono avere funzione legislativa, aggiungendo poi l'elencazione delle materie riservate esclusivamente allo Stato. Non si tratta, dunque, di una aggiunta inutile bensì di una specificazione che ha un suo fondamento. Dichiarandomi, ovviamente, favorevole al mio emendamento, mi dichiaro favorevole anche all'emendamento Guzzetti.

**FRANCESCO D'ONOFRIO.** Desidero fare soltanto una brevissima puntualizzazione. Credo che non abbia fondamento la preoccupazione espressa dall'onorevole Barbera se si considera che l'emendamento predisposto dai colleghi del gruppo democristiano si inserirebbe nel testo del relatore. Stando così le cose, cadrebbe l'ipotesi che l'indicazione che la funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni venga seguita da quella nostra formulazione che potrebbe far sorgere dubbi. Si tratterebbe di una indicazione puramente definitoria.

**SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ».** Dal momento che il mio invito al ritiro non è stato accolto, chiedo una riformulazione dell'emendamento, altrimenti la questione posta dall'onorevole Barbera, e che sfugge all'attenzione del collega Riz, diventerebbe assai rilevante.

Dunque, l'emendamento Guzzetti non dovrebbe essere sostitutivo ma dovrebbe venire anteposto al testo da me presentato. In questo caso, come ha appena detto il collega D'Onofrio, esso avrebbe soltanto valore definitorio. Il testo dell'articolo 70 dovrebbe risultare del seguente tenore: « La funzione legislativa è esercitata dallo

Stato e dalle regioni. Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:...

Non è invece presentato così. È presentato come sostitutivo.

GIUSEPPE GUZZETTI. No, non è sostitutivo.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Se è così siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, il punto 1) dell'emendamento Guzzetti 70.2 verrebbe premesso al testo dell'articolo 70 del Comitato, cioè verrebbe inserito prima del periodo « Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie: ».

GIUSEPPE GUZZETTI. È così.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. In questo modo il tentativo dell'onorevole Nania viene vanificato. Bisogna dunque cambiare l'emendamento da sostitutivo in aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione il punto 1) dell'emendamento Guzzetti 70.2, da premettere al testo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Riz e Caveri 70.47.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Tale emendamento non può più essere votato.

PRESIDENTE. Esso risulterebbe assorbito dalla votazione testé svolta, tranne che non si consideri limitato alle parole « salvo che la materia non rientri nella competenza delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome ».

Penso che potrebbe essere posto in votazione se considerato come aggiuntivo all'emendamento precedente.

ANDRIANO BIASUTTI. Arricchisce quello che abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del referente ?

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Non solo il mio parere è contrario, ma invito la Commissione a riflettere sul testo che risulterebbe alla fine.

In un articolo in cui è in gioco la questione della attribuzione e della spartizione in via generale del potere legislativo tra Stato e regioni, non possiamo assolutamente aggiungere un inciso del genere, addirittura ponendo al primo posto, al vertice – se vi è una gerarchia – delle attribuzioni costituzionali, quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché la preoccupazione del collega Riz – è la parte più sostanziale della mia obiezione – non ha ragione di esistere, perché le attribuzioni relative a Trento, Bolzano e Trentino-Alto Adige sono comprese in una legge costituzionale speciale che non viene toccata dalla riforma che stiamo iniziando ad elaborare, non ritengo vi sia alcun motivo per votare questo emendamento. Pregherei il collega Riz di ritirarlo; diversamente il mio parere è assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Riflettendo bene, mi sembra che la preoccupazione dell'onorevole Riz è che nel testo si affermi subito la competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; questo punto, però, è forse più logico che sia affrontato quando si discuterà della potestà legislativa delle regioni.

In questo modo avremmo una parte relativa alla potestà legislativa dello Stato, un'altra alla potestà esclusiva delle regioni

ed infine una terza riguardante le materie concorrenti di competenza insieme dello Stato e delle regioni.

Ritengo quindi, onorevole Riz, che si potrebbe discutere di questo punto nella parte relativa alle regioni.

ROLAND RIZ. Signor presidente, il fatto è che nella elencazione di cui all'articolo 70 del testo del Comitato vi sono alcune materie specifiche sulle quali le regioni a statuto speciale hanno competenza primaria; quindi, non posso rinunciare all'emendamento. Se lei, però, ritiene che, non considerandolo precluso, esso potrà essere discusso nella parte relativa alle regioni, sono perfettamente d'accordo su tale spostamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del referente ?

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Se l'emendamento viene accantonato per essere ripresentato ad un articolo successivo, mi riservo di esprimere la mia opinione quando se ne discuterà.

PRESIDENTE. D'accordo. L'emendamento Riz e Caveri 70.47 è accantonato.

Passiamo all'emendamento Misserville 70.3, sul quale è stata già svolta la dichiarazione di voto. Qual è il parere del referente ?

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Il parere è contrario, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Misserville 70.3.

*(È respinto).*

Abbiamo così concluso l'esame degli emendamenti relativi alla parte iniziale dell'articolo 70 del testo del Comitato e possiamo aggiornare i nostri lavori, essendo imminenti votazioni in Assemblea.

Aggiungo che, in relazione agli impegni della Camera e del Senato, sarà opportuno sconvocare la seduta pomeridiana prevista per le 17.30. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

#### **Modifica della composizione della Commissione.**

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che il Presidente Napolitano mi ha inviato una lettera con la quale comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal deputato Paolo Cirino Pomicino, entra a far parte della Commissione il deputato Andriano Biasutti, che è già intervenuto in questa seduta.

#### **Sulle dimissioni dalla Commissione del senatore Antonio Gava.**

PRESIDENTE. Comunico altresì che è pervenuta dal senatore Gava una lettera con la quale egli accompagna copia della lettera inviata ai Presidenti delle due Camere e relativa alle sue dimissioni dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Dai Presidenti delle Camere riceveremo poi la comunicazione della sostituzione del collega.

#### **Sui lavori della Commissione.**

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che vi è ancora un punto importante, che è in sospenso da qualche tempo; mi riferisco alla sostituzione del vicepresidente, onorevole Barbera. Il collega ha presentato le sue dimissioni, la Commissione lo ha pregato di recedere, ma l'onorevole Barbera ha insistito ed il presidente del gruppo della democrazia cristiana, onorevole Bianco, mi ha comunicato – per ora solo oralmente – l'indicazione dell'onorevole Mattarella quale candidato del gruppo democristiano per la vicepresidenza della Commissione.

La questione sarà posta come primo punto dell'ordine del giorno della prossima

seduta, che si terrà mercoledì 21 aprile alle 10. Alcuni colleghi, infatti, mi hanno chiesto di non convocare la Commissione il giorno precedente per consentire lo svolgimento di eventuali riunioni di gruppo.

MARCO BOATO. La prossima settimana, quindi, non si terrà seduta?

PRESIDENTE. Era già stato deciso ed una sollecitazione in tale direzione ci è venuta anche dai Presidenti delle Camere per lasciare ai parlamentari - a prescin-

dere dalla sospensione per le festività pasquali - un congruo periodo per la campagna referendaria.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



ALLEGATO





## ARTICOLO 70.

*(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).*

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

difesa nazionale;

sicurezza pubblica;

diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;

ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

tributi statali;

programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

politiche energetiche ed industriali nazionali;

trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;

tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;

ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

---

(Nota: Da integrare con la eventuale riformulazione dell'istruzione universitaria nonché con l'eventuale inserimento di previsioni relative all'istruzione secondaria.)

**Emendamenti presentati all'articolo 70 del testo provvisorio  
del Comitato « Forma di Stato ».**

*Sopprimere l'articolo 70 della proposta del Comitato.*

70. 39.

Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

1. La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
2. È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:
  - a) difesa e impiego delle forze armate;
  - b) mantenimento della sicurezza pubblica e misure di prevenzione;
  - c) moneta e governo del credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle Regioni con legge costituzionale;
  - d) amministrazione della giustizia;
  - e) ordinamento civile, penale e processuale;
  - f) pesi e misure, determinazione del tempo;
  - g) trasporti e comunicazioni sovraregionali;
  - h) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
  - i) ordinamento delle professioni;
  - l) statuizione dei livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
  - m) parchi sovraregionali;
  - n) produzione e distribuzione dell'energia; politiche industriali nazionali;
  - o) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale; ordinamento dell'istruzione superiore;

- p) informazione radiotelevisiva sovraregionale;
- q) tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale;
- r) tutela della concorrenza;
- s) lavori pubblici afferenti alle altre materie di competenza statale;
- t) tributi erariali;
- u) statistica nazionale;
- v) altre materie individuate con legge costituzionale.

70. 2. Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato sostituire il primo comma con il seguente:*

- 1) Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:
  - difesa nazionale;
  - sicurezza pubblica;
  - politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con le Comunità europee;
  - rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, tra Stato e altre confessioni religiose;
  - diritti pubblici soggettivi previsti dagli articolo da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;
  - ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
  - ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
  - ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
  - contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
  - tributi statali;
  - programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
  - politiche energetiche ed industriali nazionali;
  - trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;
  - tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionali; parchi e riserve nazionali;
  - ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

70. 37. Ferri.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire l'alinea del primo comma con il seguente:*

Lo Stato, salvo che la materia non rientri nella competenza delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

70. 47. Riz, Caveri.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo la parola competenza aggiungere la parola esclusiva.*

70. 3. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70, della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 4, aggiungere il seguente:*

istruzione pubblica di ogni ordine e grado;.

70. 23. Cossutta, Magri, Salvato.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 5, sopprimere da previsti alla fine.*

70. 29. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 9, sopprimere la parola sovraregionali.*

70. 4. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 9, sopprimere la parola sovraregionali.*

70. 24. Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 9, aggiungere il seguente:*

ordinamento regionale e leggi elettorali regionali.

70. 5. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al punto 11, dopo le parole programmazione economica generale aggiungere le seguenti compresi i piani di settore.*

70. 53. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 10, sopprimere la parola statali.*

70. 6. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 11, dopo la parola riequilibrio aggiungere le seguenti problemi del lavoro e dell'occupazione.*

70. 30.

Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, sostituire il punto 12 con il seguente:*

energia ed industria, ad esclusione della piccola e media industria.

70. 50.

Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 12, sopprimere la parola nazionali.*

70. 7.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al punto 12, sostituire le parole politiche energetiche ed industriali nazionali con le parole grandi unità produttive; produzione e distribuzione dell'energia.*

70. 54.

Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al punto 13, sopprimere le parole grandi calamità naturali e aggiungere il seguente nuovo punto*

grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica.

70. 56.

Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il punto 14 del primo comma con il seguente:*

tutela dell'ecosistema; beni culturali, naturali e paesistici di rilievo nazionale;

*al primo comma, aggiungere i seguenti punti:*

condizione giuridica degli stranieri in Italia;

pesi e misure, determinazione del tempo;

ordinamento delle professioni,

statuizione dei livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;

università e ordinamento generale dell'istruzione;  
informazione sovregionale;  
tutela della concorrenza;  
statistica nazionale;  
altre materie individuate con legge costituzionale.

*Inserire, dopo il primo comma, il seguente:*

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione.

70. 42. Barbera, Salvi, Bassanini, Barbieri, Guerzoni, Tossi Brutti.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 14, sopprimere le parole di rilievo nazionale.*

70. 8. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 14, sopprimere la parola nazionali.*

70. 9. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al punto 14, aggiungere le parole e altri beni naturali di assoluto interesse nazionale.*

70. 57. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 15, premettere la parola università.*

70. 51. Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del comitato, al punto 15, dopo le parole ricerca scientifica e tecnologica inserire le seguenti ordinamento universitario.*

70. 55. Il Referente

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente – elettorale.*

70. 11. Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere i seguenti:*

legislazione elettorale;  
pubblica istruzione;

organi e procedure di collaborazione tra lo Stato e le regioni e fra le regioni;

servizi pubblici di interesse nazionale;

poste e telecomunicazioni;

radiotelevisione;

tutela dei consumatori;

ordinamento delle professioni;

protezione degli animali e tutela della fauna selvatica;

cinematografia e teatro;

circolazione stradale;

lavori pubblici di interesse nazionale;

farmaci;

alimenti e bevande;

condizione giuridica dello straniero;

cittadinanza;

statistica nazionale;

armi ed esplosivi;

diritto del lavoro;

iniziativa economica privata;

diritto alla salute;

sport.

70. 25.

Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al primo comma, aggiungere i seguenti punti:*

disciplina delle elezioni nazionali ed europee;

organizzazione amministrativa e procedimento amministrativo.

70. 48.

Mattarella.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere le seguenti parole:*

istruzione e università;

sport.

70. 52.

Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, inserire i seguenti punti:*

gli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione;  
l'università.

70. 45. Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere il seguente*

istruzione pubblica di qualsiasi livello e controllo sull'istruzione privata.

70. 10. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere in fine il seguente punto:*

pubblica istruzione e università.

70. 38. Bianco Gerardo.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

pubblica istruzione

70. 12. Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

lavori pubblici di interesse nazionale.

70. 31. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

disciplina ordini professionali.

70. 32. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

radiotelevisioni, stampa, editoria.

70. 33. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

politiche agricole nazionali ed inerenti rapporti con la CEE.

70. 34. Patuelli.



*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

problemi sanitari di interesse nazionale.

70. 35. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:*

altre materie emergenti di interesse nazionale.

70. 36. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto*

materie elettorali, salvo quanto disposto dal successivo articolo 122.

70. 58. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto*

disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi.

70. 59. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto*

opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato.

70. 60. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente punto*

ordinamento delle professioni.

70. 61. Il Referente.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sopprimere il secondo comma.*

70. 13. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato al secondo comma, dopo le parole legislative aggiungere le seguenti esclusiva o concorrente.*

70. 49. Mattarella.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere, dopo la parola legislativa, la parola esclusiva.*

70. 20. Speroni.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, al secondo comma, dopo le parole: la regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia, aggiungere le seguenti la relativa elencazione sarà disposta con legge ordinaria.*

70. 43. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole nel rispetto dei principi generali delle leggi dello Stato e sempre che le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni.*

70. 22. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:*

Lo Stato determina con proprie leggi le competenze legislative degli ordinamenti regionali, secondo le specificità e le esigenze tipiche.

70. 14. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:*

3. Lo Stato stabilisce i principi che le leggi regionali devono osservare.

70. 44. Patuelli.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola Regioni sopprimere la parola non.*

70. 16. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma sostituire le parole da non a esclusiva con le seguenti hanno competenza legislativa.*

70. 15. Nania, Misserville, Pontone.

*All'articolo 70, della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola legislativa sopprimere la parola esclusiva.*

70. 17. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, sostituire le parole può fissare con la seguente fissa.*

70. 26. Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola organiche.*

70. 27. Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

70. 18. Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola organiche con le seguenti di principio.*

70. 28. Maccanico.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo l'ultimo comma aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Possono essere derogate solo con espressa previsione.

70. 41. Barbera, Salvi, Bassanini.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Con le competenze legislative dello Stato in materia di relazioni internazionali e commercio con l'estero concorrono competenze legislative regionali secondo quanto disposto dagli articoli 117-bis e 117-ter.

70. 19. Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente comma:*

Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro 60 giorni dalla promulgazione.

70. 40. Guerzoni.

*All'articolo 70 della proposta del Comitato sopprimere la parola collettivamente.*

70. 1. Nania, Misserville, Pontone.

